



Ambiente e Servizi Venezia Orientale S.p.A.

## COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

**Criteri di applicazione delle riduzioni tariffarie per le attività rientranti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato A alla delibera 158/2020 ARERA**

Tabella 2

Sono state esaminate le singole attività rientranti nelle tabelle 2 e per ognuna sono stati considerati:

- Codice/i Ateco rilevati ove presenti;
- Classificazione nella categoria Tari D.P.R. 158/99, sulla base anche delle indicazioni specifiche contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della Tari;
- Indicazioni di cui all'allegato alla nota prot. 526/2020 del Consiglio di Bacino
- Notizie disponibili sul fascicolo del Contribuente (dichiarazione Tari di inizio attività, variazioni e comunicazioni successive, SCIA presentate),

Sulla base dei suddetti elementi è stato individuato l'eventuale periodo di chiusura dell'attività economica, in diversi casi ricorrendo anche a informazioni assunte presso gli uffici comunali.

Nei casi non esattamente classificabili, non è stata considerata alcuna sospensione, lasciando al contribuente la facoltà di presentare eventuale richiesta di rettifica con indicazione del periodo di chiusura obbligatoria.

I periodi di chiusura rilevati possono essere riassunti nella seguente tabella statistica.

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	TAB ARERA	Periodo sospensione individuato		Numero attività
			Inizio	Fine	
000001	F-C01 DPR 158-MUSEI, SCUOLE.	2	12/03/20	24/05/20	10
000001	F-C01 DPR 158-MUSEI, SCUOLE.	2	22/02/20	07/06/20	1
000002	F-C02 DPR 158-CINEMA, TEATRI.	2	08/03/20	14/06/20	1
000003	F-C03 DPR 158-AUTORIMESSE MAGAZ	2	12/03/20	03/05/20	4
000003	F-C03 DPR 158-AUTORIMESSE MAGAZ	2	12/03/20	17/05/20	24
000003	F-C03 DPR 158-AUTORIMESSE MAGAZ	2	22/03/20	13/04/20	1
000003	F-C03 DPR 158-AUTORIMESSE MAGAZ	2	22/03/20	03/05/20	7
000003	F-C03 DPR 158-AUTORIMESSE MAGAZ	2	23/03/20	03/05/20	1
000004	F-C04 DPR 158-CAMPEGGI, DISTR.	2	12/03/20	24/05/20	1
000004	F-C04 DPR 158-CAMPEGGI, DISTR.	2	12/03/20	24/06/20	1
000004	F-C04 DPR 158-CAMPEGGI, DISTR.	2	22/03/20	17/05/20	1
000006	F-C06 DPR 158-ESPOSIZ, AUTOSALONI.	2	12/03/20	03/05/20	2
000008	F-C08 DPR 158-ALBERGHI SENZA RIST.	2	12/03/20	17/05/20	8
000011	F-C11 DPR 158-UFFICI, AGENZIE, ECC.	2	12/03/20	03/05/20	3
000011	F-C11 DPR 158-UFFICI, AGENZIE, ECC.	2	12/03/20	17/05/20	1
000013	F-C13 DPR 158-NEGOZI GEN NON DEPER	2	12/03/20	13/04/20	1
000013	F-C13 DPR 158-NEGOZI GEN NON DEPER	2	12/03/20	03/05/20	2
000013	F-C13 DPR 158-NEGOZI GEN NON DEPER	2	12/03/20	17/05/20	15
000013	F-C13 DPR 158-NEGOZI GEN NON DEPER	2	22/03/20	03/05/20	4

000014	F-C14 DPR 158-EDICOLA,FARMACIA	2	12/03/20	17/05/20	1
000015	F-C15 DPR 158-NEGOZI PARTICOLARI	2	12/03/20	17/05/20	3
000017	F-C17 DPR 158-PARRUCCH,ECC	2	12/03/20	17/05/20	20
000018	F-C18 DPR 158-FALEGNAME, IDRAULICO.	2	12/03/20	03/05/20	1
000018	F-C18 DPR 158-FALEGNAME, IDRAULICO.	2	22/03/20	13/04/20	3
000018	F-C18 DPR 158-FALEGNAME, IDRAULICO.	2	22/03/20	03/05/20	5
000018	F-C18 DPR 158-FALEGNAME, IDRAULICO.	2	23/03/20	03/05/20	1
000020	F-C20 DPR 158-ATTIVITA' INDUSTR.	2	22/03/20	03/05/20	4
000021	F-C21 DPR 158-ATTIVITA' ARTIG.	2	12/03/20	03/05/20	4
000021	F-C21 DPR 158-ATTIVITA' ARTIG.	2	12/03/20	17/05/20	1
000021	F-C21 DPR 158-ATTIVITA' ARTIG.	2	22/03/20	03/05/20	19
000021	F-C21 DPR 158-ATTIVITA' ARTIG.	2	23/03/20	03/05/20	4
000022	F-C22 DPR 158-RISTORANTI,PIZZ.	2	12/03/20	17/05/20	19
000024	F-C24 DPR 158-BAR,CAFFE'.	2	12/03/20	17/05/20	20
000027	F-C27 DPR 158-ORTOFRU,PESCH, ECC.	2	12/03/20	03/05/20	4

Non risultano particolari criticità agli elementi come sopra individuati essendo pochissime le richieste di rettifica presentate dalle singole attività economiche.

### Tabella 3

Ad oggi non risultano presentate istanze da parte di contribuenti in grado di documentare l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza sanitaria

### **Importi delle riduzioni applicate per le attività rientranti nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3, specificando quando il dato è certo e quando è stimato**

L'importo complessivo delle riduzioni applicate, calcolata alla data di emissione delle Bollette (31/07/2020) è pari ad € 16.373,23.

L'importo non tiene conto di eventuali richieste da parte dei singoli contribuenti presentate successivamente alla data di emissione che potranno eventualmente essere rendicontate a consuntivo annuale.

### **Eventuali riduzioni tariffarie applicate alle Utenze Domestiche per emergenza da COVID 19**

Il Comune non ha deliberato specifiche riduzioni tariffarie per emergenza da Covid 19 per le utenze domestiche.

L'articolo 16 del regolamento Comunale per l'applicazione della Tari prevede l'applicazione di una serie di riduzioni del tributo applicato alle utenze domestiche in base a specifiche situazioni sociali ed economiche. Per l'anno 2020 il Comune ha accolto n. 78 richieste per un importo complessivo di € 7,580,08 in riduzione al tributo dovuto.

Si riporta di seguito copia dell'art. 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari.

ART. 16 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;

b) utenti che, trovandosi nella situazione di cui al precedente lettera a), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;

2- Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 oltre alle riduzioni di tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, sono previste le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni e esenzioni:

a) riduzione del tributo del 50% nei seguenti casi:

- Nuclei familiari composti, in base alle risultanze anagrafiche, da pensionati ultrasessantenni, con ISEE fino a euro 7.500,00. Si prescinde dall'età in presenza di un componente con invalidità pari o superiore al 67%. In presenza di nucleo familiare composto da un solo componente il parametro ISEE viene calcolato con una riduzione del 30%. I componenti del nucleo familiare non devono possedere intere unità immobiliari escludendo dal computo l'abitazione principale e sue pertinenze e terreni agricoli con reddito dominicale non superiore a 100 euro.

- Famiglie con ISEE fino ad euro 12.000,00 nelle quali sussistano situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno di riferimento ai fini della tassazione, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate:

- lavoratori disoccupati da almeno sei mesi e dichiarazione di immediata disponibilità presso i Centri per l'impiego;

- lavoratori disoccupati da almeno sei mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione);

- lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno sei mesi e/o interessati da una riduzione dell'orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.

b) riduzione del tributo del 20% per i nuclei familiari che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a) con un ISEE fino a euro 7.500,00. 14 Per poter usufruire delle suddette riduzioni i contribuenti interessati dovranno presentare ogni anno apposita dichiarazione ISEE in corso di validità.

c) è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa nei casi di abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa da servizio assistenza del Comune.

Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, ulteriori domande di riduzione o esenzione, supportate da dichiarazione ISEE, saranno oggetto di valutazione da parte dei servizi sociali.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. Il costo delle riduzioni e esenzioni previste ai commi precedenti resta a carico degli altri utenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.